



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF021  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>TELEFISCO 2018: CHIARIMENTI FUNZIONARI AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	TELEFISCO 2018 SOLE24ORE
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>05/02/2018 (1° parte)</b>

*Sintesi: nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata di inizio d'anno, i funzionari delle Entrate hanno risposto ad alcuni quesiti riguardanti i dubbi applicativi sulle recenti novità fiscali.*

*Nel seguito si analizzano i chiarimenti relativi ai seguenti argomenti:*

- Rottamazione cartelle
- Compensazioni
- Termini modelli dichiarativi
- Split payment
- Fattura elettronica
- Spesometro
- Versamento saldo IVA
- Integrativa a favore: l'utilizzo del credito.

Nel corso dell'usuale incontro con la stampa specializzata del 1/02/2018, i funzionari delle Entrate hanno risposto a quesiti riguardanti la Legge di Bilancio 2018 e le recenti novità fiscali.

Nel prosieguo si analizzano le risposte ai quesiti fornite dai funzionari, tenendo presente che i pareri espressi forniscono la posizione personale dei funzionari; fino al recepimento in un documento ufficiale di prassi tali risposte **non vincolano** l'Agenzia delle Entrate.

#### ROTTAMAZIONE CARTELLE

L'art. 1 DL 148/2017 ha disposto, in relazione ai carichi affidati all'Agente della riscossione:

→ nel periodo **1/01/2000 - 31/12/2016** (cd. "definizione 2016"):

- la riapertura dei termini per i carichi **non già ricompresi nella precedente edizione della rottamazione**
- la possibilità di rottamazione per i carichi cd. "**diniagati**", cioè oggetto di dilazione alla data del 24/10/2016 esclusi dalla definizione a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016

→ nel periodo **1/01/2017 - 30/09/2017**: la possibilità di accedere ad una nuova rottamazione del tutto autonoma rispetto a quella precedente (cd. "definizione 2017").

#### MODIFICA/REVOCA DELLA DOMANDA PRESENTATA

Conferma: i funzionari dell'Agenzia ribadiscono quanto già chiarito in precedenza secondo cui:

→ entro il termine previsto per la presentazione del mod. DA 2000/17, cioè **entro il 15/05/2018**

→ il modello può essere rettificato integralmente, nel senso che può essere oggetto:

- di integrazione (es: possono essere aggiunti altri carichi precedentemente esclusi)
- rettifica (es: possono essere esclusi alcuni carichi precedentemente indicati)
- revoca.



Nota: tale aspetto è rilevante solo in relazione ai ruoli già oggetto di dilazione al momento della presentazione dell'istanza, nella considerazione che tale presentazione comporta la revoca della dilazione.

**Esempio1**

Al sig. Rossi è stata notificata una cartella di pagamento a dicembre 2016 per la quale:

- non ha fruito della prima edizione della definizione (non è stata inclusa in alcun mod. DA1 al 31/03/2017): il contribuente può dunque accedere alla nuova edizione della rottamazione
- ha preferito richiedere la dilazione concessa in 60 rate.

Il contribuente ritiene ora di riuscire a far fronte all'impegno finanziario, decidendo di fruire della seconda edizione della rottamazione, presentando l'istanza al 9/02/2018:

- da tale data viene revocata la dilazione concessa
- ove il contribuente si accorga di non riuscire ad onorare la definizione, dovrà revocare il mod. DA 200/17 presentato entro il 15/05/2018.

**OMESSA INDICAZIONE DELLE RATE**

**Chiarimento:** quanto chiarito al punto precedente viene esteso anche al caso di omessa indicazione delle rate nel mod. DA 2000/17. Infatti:

- per quanto solo le istruzioni di tale modello (a differenza di quelli del precedente mod. DA1) chiariscano che in caso di omessa indicazione la scelta si intende riferita al versamento in soluzione unica
- si tratta pur sempre di una rettifica del modello presentato, ammesso solo entro i termini di presentazione originari (15/05/2017).

Occorrerà pertanto fare attenzione ad indicare un numero di rate tali che permetta di onorare a tutti i versamenti attesi.



**Più modelli:** la norma non prevede l'obbligo di presentare un unico modello di definizione; pertanto:

- laddove non si sia sicuri di riuscire a perfezionare tutti i pagamenti relativi ai carichi pendenti
- è preferibile presentare più istanze di definizione (anche con numero di rate prescelto diverse), in modo da salvaguardarne alcune e lasciando che vadano in decadenza le altre.

**DEFINIZIONE 2016 – SOGGETTI AMMESSI**

**Conferma:** viene confermato che, per i ruoli affidati nel periodo 2000-2016 sono ammessi alla definizione i solli carichi che:

- a) non siano già stati indicati in un precedente mod. DA1 (anche se oggetto di dilazione fin dal 2016)
- b) non ammessi alla definizione in quanto oggetto di dilazione al 24/10/2016 per i quali è stato contestato l'omesso versamento di tutte le rate scadenti entro il 31/12/2017.



**Carichi esclusi:** non essendo previste altre fattispecie non saranno ammessi a definizione i ruoli:

- già inclusi nel mod. DA1 relativo alla precedente istanza
- per i quali il contribuente non ha perfezionato la definizione a causa del mancato pagamento:
  - non solo di una rata successiva alla prima (il contribuente è decaduto)
  - ma anche, si deve ritenere, nel caso di mancato pagamento della 1° rata/soluzione unica.

**RIPRESA PRECEDENTE DILAZIONE - NUOVO PIANO DI RATEAZIONE**

**Chiarimento:** nel confermare la prassi già seguita da Equitalia, i funzionari chiariscono che:

- in presenza di contribuente che aveva in essere una dilazione al momento di presentazione del modello di definizione (sia per la "vecchia" rottamazione che per la rottamazione-bis)
- laddove il contribuente non versi la 1° rata/soluzione unica della definizione agevolata e, pertanto, riprenda la dilazione in essere al momento della presentazione della domanda

l'Agenzia Entrate-Riscossione invierà un nuovo piano di rateazione che:

- suddividerà il **debito residuo** (che terrà conto delle rate impagate in quanto "sospese" in seguito alla presentazione dell'istanza)
- per il **numero delle rate** del piano originario **al momento di presentazione dell'istanza**.

Esempio2

A gennaio 2016 una Srl ha ottenuto la dilazione di un ruolo di €. 72.000 in 72 rate mensili di €. 1.000 ciascuna (scadenza originaria dell'ultima rata a dicembre 2021).

Al fine di accedere alla definizione ha versato tutte le rate scadenti al 31/12/2016 (12 rate); tuttavia non ha versato la 1° rata della rottamazione scadente al 31/07/2017.

Non essendosi perfezionata la definizione, non si è verificata la revoca della dilazione; l'Agenzia riscossione invierà alla società il nuovo piano di rateazione:

- il debito residuo di 60.000 € (composto dalle 60 rate residue)
- suddiviso in 57 rate (pari ad €. 1.051,63 ciascuna), cioè per il numero di rate che residua al 31/03/2017 (momento di presentazione del mod. DA1), lasciando quindi inalterata la scadenza originaria di dicembre 2021.

Meccanismo del tutto analogo si applica nel caso di dilazione concessa per una cartella notificata nel 2017 per la quale il contribuente non perfezioni la definizione con versamento della prima rata del 31/10/2018: tutte le rate non pagate vengono accumulate e spalmate sulla medesima durata residua originaria.

### CASO DI DECADENZA NON OSTATIVA ALLA SUCCESSIVA DILAZIONE

**Conferma:** come già nella precedente rottamazione, in presenza di decadenza dalla definizione il **divieto di successiva dilazione** non trova applicazione nel caso di carichi:

- **non inclusi in un piano di dilazione** alla data di **entrata in vigore della legge** (24/10/2016 per la vecchia rottamazione e 16/10/2017 per la rottamazione bis)
- se alla data di presentazione dell'istanza (mod. DA1 o mod. DA 2000/17) erano **trascorsi meno di 60 gg dalla notifica della cartella** (o la cartella non era stata, addirittura, notificata).

PRIMA EDIZIONE	Notifica cartella	Rateizzazione al 24/10/2016	Pres. Mod. DA1	GG da notifica	Dilazionabile post decadenza
	10/10/2016	in corso	10/02/2017	123	NO
		non in corso	10/02/2017	123	
	10/10/2016	in corso	25/11/2016	46	SI
		non in corso	25/11/2016	46	
	28/02/2017 (*)	-	10/02/2017	-	

(\*) Il carico è stato affidato ad Equitalia entro il 31/12/2016

ROTTAMAZIONE-BIS	Notifica cartella	Rateizzazione al 16/10/2017	Pres. Mod. DA2000/17	GG da notifica	Dilazionabile post decadenza
	05/10/2017	in corso	10/01/2018	97	NO
		non in corso	10/01/2018	97	
	05/10/2017	in corso	01/12/2017	57	SI
		non in corso	01/12/2017	57	
	31/01/2018 (*)	-	01/12/2017	-	

(\*) Il carico è stato affidato ad Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30/09/2017



**ATTENZIONE:** in relazione alle dilazioni concesse ante 24/10/2016, nel caso di decadenza intervenuta:

- ante 24/10/2016: la cartella andava considerata come non dilazionata (pertanto ordinariamente definibile)
- successivamente alla presentazione dell'istanza: non sarà più definibile in quanto non si può più considerare una notifica del periodo 1/01/2017 – 30/09/2017 (è il caso della Srl dell'Esempio2 nel caso in cui non abbia versato 5 rata da luglio a novembre 2016).

Al contrario, una cartella rateizzata al 24/10/2016 per la quale non si è fruito della prima rottamazione:

- potrà essere oggetto della rottamazione bis
- e ciò indipendentemente dal fatto che prima dell'istanza di definizione si sia decaduti o meno.

**Esempio3**

In relazione all'Esempio1 precedente si ponga ora che il sig. Rossi sia decaduto dalla rateazione in quanto non ha pagato 5 rate da marzo a luglio 2017; in tal caso:

- il contribuente potrà comunque accedere alla definizione presentando il mod. DA 2000/17
- tuttavia laddove non procedesse a versare la 1° rata/unica soluzione non potrà tornare in essere alcun piano di rateazione (essendone decaduto a luglio 2017; la dilazione potrà tornare a sussistere nel solo caso in cui, prima della data di presentazione dell'istanza, sia stato riammesso alla dilazione ex art. 19 c. 3 Dpr 602/73, avendo interamente pagato tutte le rate scadute).

**PIGNORAMENTO IN CORSO E ROTTAMAZIONE**

**Chiarimento:** in presenza di somme già pignorate presso il terzo, la presentazione dell'istanza non sospende la procedura esecutiva.

In tal caso, con interpretazione innovativa, i funzionari dell'Agenzia ritengono che:

- la presentazione di quest'ultima limita il pignoramento alle somme necessarie per la definizione (escludendo quindi sanzioni e interessi di mora)
- nel caso in cui le somme pignorate siano superiori, al contribuente spetta rimborso.



**N.B.:** pur in assenza di specificazioni, il concetto pare avere portata generale, trovando applicazione:

- non solo per le somme pignorate successivamente alla presentazione dell'istanza
- ma anche per quelle pignorate prima della sua presentazione (in deroga, pertanto, al principio di non rimborsabilità di tali versamenti)

**Esempio4**

Un lavoratore subordinato ha ricevuto a febbraio 2016 una cartella di pagamento per €. 50.000, per la quale Equitalia ha provveduto al pignoramento presso il datore di lavoro.

In seguito alla presentazione del mod. DA 2000/17 le somme dovute si riducono ad €. 30.000. Ad ottobre 2017 al dipendente sono state pignorate somme per un totale di 50.000 €: spetterà al rimborso dell'eccedenza di 20.000 €.

**FERMO AMMINISTRATIVO**

**Conferma:** viene confermato che (analogamente a quanto già avviene per le dilazioni in corso):

- in seguito al pagamento della 1° rata della rottamazione
- l'iscrizione del fermo al PRA viene "sospesa" fino al versamento dell'ultima rata, in seguito al quale il fermo amministrativo verrà cancellato.

**ROTTAMAZIONE E CONTENZIOSO**

**Conferma:** i funzionari confermano quanto già chiarito dalla CM 2/2017) in relazione agli effetti della rottamazione per quanto attiene:

- ⇒ le liti pendenti: le due procedure di definizione agevolata rimangono totalmente autonome
- ⇒ gli avvisi di accertamento impugnati: il contenzioso prosegue (se la rottamazione non ha definito l'intero oggetto del contendere) e, in esito al contenzioso, nel caso in cui il contribuente risulti:
  - vittorioso: non potrà tenere rimborso delle somme versate per la rottamazione
  - soccombente: l'Ufficio recupererà la sola quota residua (unitamente a sanzioni interessi di mora su di essa calcolati) non definita con la rottamazione.

## COMPENSAZIONI

Il c. 990 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2018, nel modificare l'art. 37 DL 223/2006 con inserimento del comma 49-ter, ha previsto che:

- ➔ l'Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a un **massimo di 30 giorni**
- ➔ l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite mod. F24 che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti **profili di rischio**, onde controllarne la legittimità.

La sospensione è prevista in **tutti i casi** in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, la quale potrà, pertanto, riguardare:

- sia le **deleghe con saldo a zero**
- che quelle con **saldo finale a debito**

	FATTISPECIE CHE PRESENTATO PROFILI DI RISCHIO
	L'utilizzo del credito in compensazione da parte di un <b>soggetto diverso dal titolare del credito stesso</b>
	Le compensazioni di <b>crediti</b> che, in base a quanto indicato nel mod. F24 ("anno di riferimento") sono <b>riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione</b>
	I crediti sono utilizzati ai fini del <b>pagamento di debiti iscritti a ruolo (mod. F24 ROUL)</b>

Una volta bloccata la delega di pagamento che presenta **profili di rischio**:

- considerata la durata del monitoraggio (**30 giorni**)
- ci si troverà di fronte ad un **omesso versamento** rispetto alla scadenza.

**Chiarimento:** alla richiesta se fosse possibile in presenza di scarto del mod. F24, una volta decorsi i termini per il versamento a causa della durata del monitoraggio, procedere al tempestivo versamento del debito senza applicazione di sanzioni, la risposta dei funzionari è stata **negativa**:

- se l'F24 è scartato per **credito inesistente oppure non utilizzabile** (es.: non è ancora maturato)
- il contribuente **sarà sanzionato** (posto che il mod. F24 si considera "non presentato") potendo solo ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.



**DUBBI:** il previsto Provvedimento attuativo dovrà chiarire alcuni aspetti particolari:

- a) compensazione parziale: se la sanzione per omesso versamento riguardi:
  - **l'intera della delega che viene scartata** (compresa la parte di debito eccedente il credito ritenuto non utilizzabile)
  - oppure **solo sulla parte indebitamente compensata** (come dovrebbe essere)
- b) visto di conformità: se il blocco delle compensazioni operi anche in caso di credito già oggetto di visto di conformità/sottoscrizione alternativa.

<b>Esempio</b>	<p>Srl presenta un saldo Ires 2017 a debito per €. 100.000 ed un credito Irap 2011 per €. 30.000; a giugno 2018 compensa parzialmente il debito, versando l'eccedenza di €. 70.000.</p> <p>Ove l'Agenzia blocchi per 30 gg la compensazione (ritenendo il credito riferito ad anno d'imposta di troppo anteriore rispetto all'anno di effettuazione della compensazione) e eccessivamente ritenga l'utilizzo non corretto, si deve ritenere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la sanzione del 30% si applichi solo su €. 30.000 € di Ires non versata</li> <li>▪ posto che la differenza di €. 70.000 è stata versata in contante.</li> </ul>
----------------	---

<b>Esempio</b>	<p>Nel caso precedente si ponga ora che il debito Ires sia stato compensato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre che col credito Irap 2011: successivamente contestato</li> <li>- anche con un credito Iva 2017: non oggetto di contestazione.</li> </ul> <p>Anche in questo caso la sanzione dovrebbe essere applicata solo credito Irap contestato.</p>
----------------	---



## LE COMPENSAZIONI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA

I sostituti d'imposta, nel compensare tramite F24 i seguenti crediti:

- A) importi utilizzati durante il medesimo anno dei versamenti (non ancora transitati dal mod. 770):
- **le ritenute** (o imposte sostitutive) versate **in eccedenza durante l'anno**
  - **le somme restituite in sede di conguaglio** (di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro)
- devono utilizzare i seguenti codici tributo (art. 15 c. 1 lett. b) Dlgs 175/2014 - RM 13/2015):

Cod	Eccedenza di versamenti di ritenute/imposte sostitutive
1627	da lavoro dipendente e assimilati
1628	da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
1629	su redditi di capitale e redditi diversi
1669	di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta

**Chiarimento:** tali codici tributo possono essere utilizzati nel mod. F24:

- esclusivamente in **compensazione verticale**
- cioè solo ai fini del pagamento delle ritenute e nei limiti del relativo importo.

B) importi **utilizzati l'anno successivo** (rivengono dal quadro SX del mod. 770):

Cod	Eccedenza di versamenti scaturenti dal mod. 770
6781	da lavoro dipendente e assimilati
6782	da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
6783	su redditi di capitale e redditi diversi

sono utilizzabili per compensare l'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta.

**Chiarimento:** per tali codici tributo il limite massimo previsto per le compensazioni esterne (€ 700.000):

- in generale: trova applicazione
- in deroga: **non si applica** se i codici tributo sono utilizzati **in compensazione ai fini del pagamento di ritenute** e imposte sostitutive (in quanto compensazioni "verticali").

## TERMINI MODELLI DICHIARATIVI

Relativamente ai **termini dichiarativi** sono state affrontate le seguenti questioni:

- i termini e le modalità di trasmissione del modello Redditi e IRAP
- i **termini di trasmissione del modello 730**
- i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES non solari

## TERMINI DI TRASMISSIONE DEL MODELLO REDDITI E IRAP

Al fine di evitare la sovrapposizione con l'adempimento dello spesometro, la legge di bilancio 2018:

- ➔ ha modificato **in via temporanea**
- ➔ i termini relativi all'invio delle **dichiarazioni dei redditi ed Irap**

differendoli al **31 ottobre 2018** (in luogo del 30/09/2019).

Considerata la **soppressione dello spesometro a decorrere dal 2019**:

- da tale anno i termini per la presentazione del Mod. Redditi ed Irap
- torneranno ad essere quelli ordinari.

**Chiarimento:** posto il tenore della norma, i funzionari dell'Agenzia ritengono che la proroga al **31/10/2018** risulti applicabile:

- **per tutti i contribuenti** (compresi i non titolari di partita IVA)
- non essendo limitata ai soggetti passivi Iva tenuti alla presentazione dello spesometro.

#### DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOGGETTI IRES

**Chiarimento:** in relazione ai soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i funzionari dell'agenzia ritengono che:

- ➔ il differimento dei termini di presentazione è limitato alle dichiarazioni "in scadenza al 30 settembre"
- ➔ pertanto risultano escluse dall' differimento le dichiarazioni dei redditi/Irap la cui scadenza naturale non cade al 30/09/2018 (indipendentemente che il termine cada anteriormente o successivamente al 30/09/2018).

Ciò riguarda:

- non solo i soggetti Ires con esercizio "a cavallo d'anno" (tenuti a presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta)
- ma anche dei soggetti Irpef con esercizio che non chiuso al 31/12/2017 (es: in conseguenza di un'operazione aziendale straordinaria).

#### Esempi:

- Srl con esercizio 1/07/2016 – 30/06/2017 rimane tenuta a presentare le dichiarazioni entro il 31/03/2018
- Snc conferita il 20/11/2017 in una Srl: rimane tenuta a presentare le dichiarazioni entro il termine del 31/08/2018

#### MINIMI E FORFETTARI - FATTURA ELETTRONICA SOLO ALLA PA

Tra le disposizioni più rilevanti della Legge di bilancio 2018 vi è l'introduzione (v. RF 006/2018):

- ⇒ **a decorrere dal 1/01/2019**
- ⇒ **dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica** per i soggetti passivi Iva
- ⇒ **anche** laddove rese **nei confronti dei soggetti privati** (cd. "B2C").

Attuazione: è prevista l'emanazione di un Provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### SOGGETTI INTERESSATI

Saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi Iva:

- **imprese** (inclusi enti non commerciali per l'attività commerciale posta in essere)
- **lavoratori autonomi**
- **stabili organizzazioni** di soggetti esteri.


**Chiarimento:** i funzionari dell'agenzia:

nel confermare l'**esclusione** in generale **dall'obbligo di fattura elettronica:**

- dei **contribuenti** in regime **forfettario** (art. 1 c. 54-89 L. 190/2015)
- e dei **contribuenti** in regime dei **minimi** (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011)

chiariscono nel contempo che:

- ➔ tali contribuenti **continuano ad essere obbligati all'utilizzo della fattura elettronica** nei confronti della **Pubblica Amministrazione**
- ➔ considerata la diversa fonte (e finalità) legislativa (L. 244/2007 e DM 55/2013) che continua trovare applicazione, non essendo stata modificata.



### SPESOMETRO

**Chiarimento:** in relazione allo spesometro, i funzionari dell'Agenzia chiariscono i seguenti aspetti:

- invio opzionale dati fattura** la possibilità di effettuare l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con **cadenza semestrale** (art. 1-ter, DL 148/2017) vale **anche per chi effettua l'invio "opzionale"** dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, c. 3 Dlgs 127/ 2015)
- documento riepilogativo:** il **limite di importo di €. 300** per utilizzare (in contabilità e nell'ambito dello Spesometro) il documento riepilogativo di fatture di acquisto o emesse (visto il rinvio al Dpr 695/1996) fa riferimento al totale fattura, **comprensivo quindi di Iva**

N.	Data	Descrizione	Importo 10%			Importo 22%			Esente Art. 10	Escluso Art.15
			Imponibile	Iva	Tot. Fatt.	Imponibile	Iva	Tot. Fatt.		
1	06/10/2013	FT. 34 La grotta azzurra	270,00	27,00	297,00	...	≤ €. 300			
2	08/10/2013	FT.158 Snack bar la stazione	20,36	2,04	22,40					
20				-			-			
Totale imp.						Totale imp.			Totale Esente	Totale Escluso
			290,36	29,04		-	-		-	-
Totale distinta riepilogativa									€	319,40

### VERSAMENTO SALDO IVA

Il versamento del **saldo Iva 2017** può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- entro il **16/03/2018** (in unica soluzione o rateizzato)
- oppure:
- entro il termine previsto per il versamento delle **imposte dirette** cioè al **2/07/2018**, posto che il 30/06/2018 cade di sabato, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16/03/2017 (pari, dunque, ad 1,6%)
  - entro i successivi 30 gg (**1/08/2018**) maggiorando l'importo precedente di un ulteriore 0,4%.

### TERMINI DI VERSAMENTO SALDO IVA

SOGGETTI IRPEF	Il debito Iva può essere pagato (in alternativa alla scadenza del 16/03/2018) entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi ossia alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>30/06/2018</b></li> </ul>
SOGGETTI IRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (se "solare" coincide con i soggetti Irpef) qualora i soggetti IRES approvino il bilancio nei termini ordinari;</li> <li>entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti, che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.</li> </ul>



**Chiarimento:** in quest'ultimo caso

- la **data del 2/08/2018** cade nell'ambito della cd. "Proroga di Ferragosto" (art. 37 c. 11-bis DL 223/06)
- pertanto il versamento **slitta ulteriormente al 20/08/2018**

<b>VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2018</b>	▪ <b>16.03.2018</b> (in unica soluzione o rateizzato)
	▪ <b>02/07/2018</b> (in unica soluzione o rateizzato) con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2018 (pari, dunque, ad 1,6%)
	▪ <b>20/08/2018</b> – visto che con l'ulteriore differimento di 30 giorni il versamento del saldo cade al 01/08/2018, si applica la cd "pausa di ferragosto" e la scadenza slitta al 20.08/2018

#### INTEGRATIVA A FAVORE: L'UTILIZZO DEL CREDITO

L'articolo 5 del DL 193/2016:

- **ha ampliato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa "a favore"**
  - entro gli stessi termini previsti per l'invio della dichiarazione integrativa a "sfavore" (cioè entro i termini di "prescrizione" dell'annualità)
  - ai fini sia dei **redditi/irap/770** (art. 2 c. 8 e 8-bis Dpr 633/72) che, in modo del tutto omogeneo, ai fini **Iva** (art. 8 commi da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98)
- **disciplinandone le modalità di utilizzo** del credito in essa riveniente.

In particolare in relazione alle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente:

- **termini:** ha **equiparato il termine** per la presentazione **della dichiarazione integrativa "a favore"** a quelli previsti per le **dichiarazioni integrative "a sfavore"**, corrispondente al termine di decadenza dal potere di accertamento dell'annualità (art. 43 Dpr 600/73)
- **utilizzo del credito:** ha disposto che il credito emergente (derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa) possa essere utilizzato:
  - **senza limiti:** nel caso in cui l'integrativa a favore, alternativamente:
    - derivi da **errore di competenza**
    - o venga presentata nel **"termine breve"** (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo)
  - **per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa:** se la dichiarazione integrativa viene presentata nel "termine lungo".

Nel caso di dichiarazione integrativa presentata nel termine lungo, il **maggior credito** che deriva dalla dichiarazione integrativa:

- va indicato nel quadro "DI - dichiarazione integrativa"
- finalizzato ad **evitare la presentazione delle dichiarazioni "intermedie"** al fine del riporto del credito.

**DOMANDA:** per evitare le "penalizzazioni" dell'integrativa nel termine lungo:

- si era pensato di procedere tramite **integrative a catena** (in modo analogo alla procedura prevista in passato dalla CM 31/2013)
- così da da riportare il credito nella **dichiarazione integrativa più vicina** (entro l'anno) e, quindi usare **subito** il credito in compensazione.

**Esempio**

La Alfa SRL, con periodo coincidente con l'anno solare, presenta la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2014 (redditi 2015) il **20/04/2018** (maggiore credito Ires per €. 5.000).

In tal caso il maggior credito potrà essere, alternativamente:

- utilizzato in **compensazione orizzontale in F24 con debiti maturati dal 2019** in poi
- riportato in detrazione in liquidazione periodica del 2° trim. 2018 (o nel mod. Iva 2019)
- chiesto a rimborso (presenza dei requisiti ex art. 30 Dpr 633/72).

**Conferma:** nel caso di specie si era ipotizzata la legittimità del seguente comportamento:

- ulteriore presentazione delle integrative Redditi 2015, 2016
- in modo tale che il credito derivante dall'ultima dichiarazione potesse essere utilizzato immediatamente (quale credito da dichiarazione integrativa "nel termine breve").

Tale comportamento **non è stato ritenuto ammesso** dai funzionari dell'Agenzia, in quanto non conforme al nuovo testo di legge

In sostanza viene confermata la soppressione della procedura prevista dalla CM 31/2013.

Sempre in merito alle **dichiarazioni integrative ultrannuali** è stato chiarito che:

- il credito emergente
- è utilizzabile in compensazione già a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di **presentazione delle integrative stesse** (nell'esempio precedente, già a partire dal 1° gennaio 2019),

non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui è stata eseguita l'integrazione (nel caso di specie il mod. Redditi 2018 per l'anno 2017).

**Chiarimento:** i funzionari dell'Agenzia, pur confermando la bontà di tale impostazione, avvertono che:

- ➔ il credito emergente dall'integrativa, per effetto del riporto a quadro DI nella dichiarazione relativa periodo d'imposta nel quale è stata trasmessa l'integrativa
- ➔ **partecipa prioritariamente alla liquidazione della relativa imposta** (confluendo subito nel quadro RX e compensando eventuali debiti a saldo ivi indicati), determinando, a seconda dei casi:
  - ✓ un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione)
  - ✓ oppure una maggiore eccedenza a credito.

Pertanto:

- prima di procedere all'utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24
- è opportuno considerare l'eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione.

**Esempio**

In relazione al precedente esempio, il credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata il **20/04/2018**, confluirà nel mod. redditi 2019 (per il periodo 2018).

Supponendo un debito Ires a saldo di €. 8.000 nel mod. Redditi 2019:

- tale dichiarazione risulterà complessivamente a debito per €. 3.000 (€. 8.000 - 5.000 a riporto dall'integrativa)
- con la conseguenza di aver commesso un utilizzo di un credito eccedente nel caso in cui questo fosse stato utilizzato in precedenza (es: in compensazione con ritenute dei primi mesi del 2019).



**N.B.:** per quanto tali indicazioni siano conformi con quanto è rinvenibile nelle istruzioni ai Modelli Redditi SC 2017 e 2018, esse non si possono ritenere corrette:

- in quanto non in linea con la disposizione normativa
- che si limita a fare riferimento a tutti i “debiti maturati” a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (senza alcun ordine di priorità di utilizzo).

### STAMPA DI REGISTRI E FAVOR REI

La **L. n. 172/2017 di conversione del DL 148/2017**, con l'introduzione dell'art. 19-octies, al comma 6 ha **modificato l'art. 7 DL 357/1994**, relativo agli obblighi dei soggetti che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità, introducendo il nuovo comma 4-quater:

In caso di adozione di sistemi elettronici, è considerata “regolare” la tenuta della contabilità:

**A) DI QUALSIASI REGISTRO CONTABILE** (Registri Iva, Libro giornale o inventari, ecc.):

- **fino all'ultimo giorno del 3° mese successivo** al termine di **presentazione del mod. Redditi:**
  - **anche senza la trascrizione** su supporti cartacei/informatici dei dati di tale periodo d'imposta
  - **purché risultino “aggiornati”** (cioè siano contabilizzate le operazioni riferite fino al 61° giorno precedente) sul supporto meccanografico e, pertanto, permettano la loro stampa in sede di eventuale richiesta da parte dei verificatori, in loro presenza
- **decorso tale termine:**
  - **non è più sufficiente il solo aggiornamento** dei dati nel programma di contabilità
  - **ma è necessaria la loro stampa** sui registri (o ultimazione del processo di conservazione elettronica).

**B) per i SOLI REGISTRI IVA ACQUISTI E VENDITE:**

- la tenuta dei registri è regolare **anche in assenza di trascrizione su supporti cartacei** (o ultimazione del processo di conservazione elettronica)
- **a condizione** che:
  - ✓ in sede di accesso gli stessi **risultano aggiornati** sui sistemi meccanografici
  - ✓ **e vengono stampati su richiesta** avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

**Chiarimento:** le violazioni constatate al 6.12.2017 (data di entrata in vigore L. 172/2017) devono ritenersi non sanzionabili in applicazione del principio del favor rei (art. 3, c.2, Dlgs. 472/1997), a condizione che all'epoca del controllo si sia proceduto alla stampa degli stessi.

In sostanza, ove all'epoca del controllo (es: 2017):

- ✓ i registri (es: 2014) fossero risultati aggiornati su sistemi meccanografici e si sia proceduto alla stampa solo in sede di controllo (avrebbero dovuto essere già stampati): non saranno applicate sanzioni
- ✓ i registri fossero risultati non aggiornati: le sanzioni saranno considerate comunque dovute.